



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

N. 628 /Gen. Del 30/07/2010

ATTO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 27.07.2010

OGGETTO: Affrancazione canone enfiteutico, Legge 22 luglio 1966, n. 607 e Legge 18 settembre 1970, n. 1138. Ditta : IANNARILLI RENATO.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Visto che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su fondo altrui, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo, disciplinato dal Codice Civile, articoli 957 e seguenti.

Considerato che la Legge 22 luglio 1966, n. 607 e la Legge 18 settembre 1970, n. 1138 hanno disciplinato la normativa rendendo più facile il ricongiungimento del dominio diretto (concedente) e dominio utile (enfiteuta) attraverso l'affrancazione.

Che con l'affrancazione l'enfiteuta diviene proprietario del fondo col pagamento di una somma in denaro detta prezzo di affrancazione. Che l'enfiteuta può disporre del proprio diritto sia per atto tra vivi, sia per atto testamentario. Che l'enfiteuta è obbligato a migliorare il fondo, a pagare un canone annuo pari a 12 volte il reddito dominicale, a pagare le imposte sul fondo, a non cedere il fondo in subenfiteusi. Ha il diritto di godere del fondo e di raccogliergli i frutti, di affrancare il fondo pagando un prezzo di affrancazione pari a 15 volte il canone enfiteutico.

Vista la sentenza n. 143 del 1997 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue), nella parte in cui, per le enfiteusi fondiari costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

Visto l'articolo 971 del Codice Civile, Libro Terzo, titolo quarto, che dispone: "Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone. Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente. L'affrancazione si

opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi speciali."

Visto quanto disposto a pag. 368 della "Verifica demaniale del Comune di Terracina" dal Prof. Avv. Ugo Petronio, redatta in data 22 luglio 1996, regolarmente pubblicata all'albo pretorio del Comune e quindi avente valore, ovvero che "i terreni sono stati concessi in enfiteusi con provvedimenti ante 1924, essi non sono più appartenenti al Demanio Civico di Terracina, ma rimane a carico dei proprietari il solo onere dell'affrancazione del canone enfiteutico su di essi gravante";

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto che il signor Iannarilli Renato, nato a Terracina (LT) il 23 gennaio 1943, codice fiscale NNRRNT43A23L120D, e residente a Terracina (LT) in Via San Silvano n. 17, in data 8 giugno 2010, prot. n. 33117/I, ha presentato a questo Comune istanza intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante su parte del terreno già in enfiteusi perpetua all'impianto del catasto italiano (1924-1927), distinto ora in N.C.T. del Comune di Terracina al foglio 61 particella 35 (bosco ceduo) della superficie di mq. 540;

Accertato che il signor Iannarilli Renato è subentrato nella proprietà dell'immobile di cui al foglio 61 particella 35 a seguito di scrittura privata di cessione datata 30 dicembre 2009 e registrata a Latina al n. 4846 serie 3 in data 18 maggio 2010;

Accertato che la particella 35 del foglio 91 di mq. 540 risultava gravata da canone enfiteutico per concessione enfiteutica antecedente all'impianto del Catasto Italiano (1924/1927);

Considerato che, ai fini dell'affrancazione di cui trattasi, il capitale di affranco è stato determinato in applicazione della normativa vigente in materia e che lo stesso è stato regolarmente versato al Comune di Terracina al Servizio di Tesoreria a mezzo bollettino n. 137 sul cc/postale n. 12565040 in data 18 giugno 2010 per l'importo di €. 675,00;

Vista la circolare n. 2/2004 del 26 febbraio 2004 della Direzione Agenzia del Territorio recante disposizioni sull'idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo idoneo per l'affrancazione dei canoni enfiteutici;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 3283 del 22 gennaio 2010 con il quale ha assegnato alla Dott.ssa Ada Nasti la responsabilità, con contratto a tempo determinato di Diritto Pubblico, del Dipartimento Finanziario;

Visti gli articoli 107 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizi ed il conferimento degli incarichi a contratto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità all'indirizzo dato dal Sindaco con la sopraindicata nota n. 3283 del 23 gennaio 2010;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 32/II del 22 febbraio 2010 e n. 43/II del 26 marzo 2010, del Responsabile del Dipartimento Finanziario concernente "Organizzazione del personale Dipartimento Finanziario. Assegnazione compiti e responsabilità dei procedimenti";

Visto il vigente Statuto;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria;

DETERMINA

1- di accogliere l'istanza presentata dal signor Iannarilli Renato, nato a Terracina (LT) il 23 gennaio 1943, codice fiscale NNRRNT43A23L120D, e residente a Terracina (LT) in Via San Silvano n. 17, in data 8 giugno 2010, prot. n. 33117/I, ha presentato a questo Comune istanza intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante su parte del terreno già in enfiteusi

perpetua all'impianto del catasto italiano (1924-1927), distinto ora in N.C.T. del Comune di Terracina al foglio 61 particella 35 (bosco ceduo) della superficie di mq. 540;

2- di stabilire che, alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario comunale, intervenga, per conto e nell'interesse di questa Amministrazione, il Responsabile del Dipartimento Finanziario o altro Dirigente, fermo restando che le relative spese saranno a carico della ditta acquirente;

3- di dare atto che il capitale di affranco risulta regolarmente versato al Comune di Terracina N Servizio di Tesoreria dall'interessato;

4- di demandare al Responsabile del Dipartimento Finanziario l'acquisto di titoli di rendita pubblica con l'impiego della somma di cui al precedente punto 3);

5- di dare, altresì, atto che la presente determinazione:

- viene trasmesso al Responsabile del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
- va annotato nel Registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali- Segreteria Generale.
- va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

PROCEDIMENTO DEFINITIVO N ESISTONO LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ED I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

Addì, 27-07-2010

Il Responsabile del procedimento
Istruttore Direttivo Amministrativo
Carlo Capirchio

Il Dirigente del Dipartimento
Dott.ssa Ada NASTI



Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del D.lgvo 18/8/2000 n° 267-

Terracina 97.07.2010

Il Dirigente del Dipartimento
Dott.ssa Ada NASTI

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO
(Dott.ssa Ada Nasti)
[Handwritten signature]

UFFICIO DI SEGRETERIA

Visto che la presente determinazione è esecutiva, viene assunta al Registro Generale al n. 628 in data 30/07/2010

PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni n. _____

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Terracina, _____

IL MESSO COMUNALE



UFFICIO DI TERRACINA

E' copia conforme all'originale.

Terracina, il 30 LUG 2010

L'Istruttore Amministrativo
Salvatore La Cognina
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]